

TI_GERICHTE 30.2023.12 vom 25. September 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-09-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2023.12

FR: TI_GERICHTE 30.2023.12 du 25 septembre 2023

IT: TI_GERICHTE 30.2023.12 del 25 settembre 2023

Regeste

Coniugi contestano costituzionalità e conformità alla CEDU dell'art. 35 cpv. 1 LAVS (plafonamento delle rendite per coniugi). Ricorso respinto sulla base della DTF 140 I 77 tuttora attuale. Esame delle successive modifiche legislative

Erwägungen

E. 29

cpv. 1 LAVS). A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (cfr. art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; cfr. art. 52 OAVS). Il calcolo della rendita di vecchiaia è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'età conferente il diritto alla prestazione (art. 29 bis cpv. 1 LAVS). Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter cpv. 1 LAVS). Secondo l'art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali: - una persona ha pagato i contributi (lett. a); - il suo coniuge, secondo l'art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b); - possono essere computati accrediti per compiti educativi o d'assistenza (lett. c). Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art. 29 quater LAVS). Esso si compone: - dei redditi risultanti da un'attività lucrativa (lett. a); - degli accrediti per compiti educativi (lett. b); - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c). La somma dei redditi dell'attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS). Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). 2.4. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un'attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS). I contributi delle persone che non hanno esercitato un'attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall'art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un'attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS). Secondo l'art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se: - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a); - una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b); - il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c). Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all'attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti: - tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.º anno di età e il 31 dicembre che precede l'insorgere dell'evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e - i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all'AVS, con riserva dell'art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS). Secondo l'art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l'autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS). Generalmente l'anno di inizio dell'accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell'ultimo figlio. Tuttavia nessun accredito è attribuito per l'anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l'anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS). L'ammontare dell'accredito corrisponde al triplo dell'importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell'inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv. 2 LAVS). L'accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.5. Secondo l'art. 35 cpv. 1 LAVS, la somma delle due rendite per coniugi ammonta al massimo al 150% dell'importo massimo della rendita di vecchiaia se: a. entrambi i coniugi hanno diritto ad una rendita di vecchiaia; b. uno dei coniugi ha diritto a una rendita di vecchiaia e l'altro a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. Per l'art. 35 cpv. 2 LAVS non è prevista nessuna riduzione a scapito dei coniugi che non vivono più in comunione domestica in seguito ad una decisione giudiziaria. L'art. 35 cpv. 3 LAVS prevede che: " Le due rendite devono essere ridotte in proporzione alla loro quota-parte alla somma delle rendite non ridotte. Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare la riduzione delle due rendite assegnate agli assicurati con durata di contribuzione incompleta." Facendo uso di questa facoltà, il Consiglio federale ha emanato l'art. 53bis OAVS del seguente tenore: " Se uno dei coniugi non presenta una durata di contribuzione completa, l'importo massimo delle due rendite corrisponde a una percentuale dell'importo massimo in caso di rendite complete (art. 35 cpv. 1 LAVS). Questo importo è determinato addizionando la percentuale corrispondente alla scala di rendite più bassa e il doppio della percentuale corrispondente alla scala di rendite più elevata (art. 52). Questo totale deve essere diviso per tre." 2.6. Nel caso di specie i ricorrenti non contestano il calcolo delle loro rendite (cfr. doc. I e consid. 2.2), ma sostengono che esse non devono essere ridotte. Gli assicurati affermano che l'art. 21 cpv. 1 LAVS (recte: art. 35 cpv. 1 LAVS), sarebbe contrario alla Costituzione federale perché violerebbe l'art. 8 Cost. fed. sulla parità di trattamento e l'art. 36 Cost. fed. sui limiti dei diritti fondamentali. La norma non rispetterebbe neppure l'art. 14 CEDU.

2.7. Per l'art. 8 Cost. fed. tutti sono uguali davanti alla legge (cpv. 1). Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche (cpv. 2). Secondo l'art. 36 cpv. 1 Cost. fed. le restrizioni dei diritti fondamentali devono avere una base legale. Se gravi, devono essere previste dalla legge medesima. Sono eccettuate le restrizioni ordinate in caso di pericolo grave, immediato e non altrimenti evitabile. Ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 Cost. fed. le restrizioni dei diritti fondamentali devono essere giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. L'art. 36 cpv. 3 Cost. fed. prevede che esse devono essere proporzionate allo scopo o dalla protezione di diritti fondamentali altrui. Per l'art. 36 cpv. 4 Cost. fed. i diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza. Va ancora rammentato che per l'art. 190 Cost. fed. le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per

il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto. Secondo l'art. 14 CEDU il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato, senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. 2.8. In concreto, la questione sollevata dai ricorrenti è già stata esaminata dal Tribunale federale nella sentenza 9C_383/2013 del 6 dicembre 2013 pubblicata in DTF 140 I 77. In quell'occasione l'Alta Corte ha affermato che il tetto massimo delle rendite secondo l'art. 35 LAVS porta a una disparità di trattamento dei coniugi e dei partner registrati da una parte, così come dei concubini dall'altra. Lo svantaggio in rapporto all'ammontare della rendita di vecchiaia non può essere considerato in maniera isolata, poiché per questo esistono dei motivi materiali. Anche la CEDU non vieta agli Stati membri un trattamento diverso di gruppi di persone per l'eliminazione delle "disparità di fatto" e lascia un ampio margine d'apprezzamento ai singoli Stati nell'organizzazione dei loro sistemi di sicurezza sociale. In una valutazione giuridica d'insieme (in materia di assicurazioni sociali) la legge privilegia i matrimoni e le unioni domestiche registrate per molti aspetti. Anche alla luce della giurisprudenza della Corte EDU il tetto massimo delle rendite non provoca alcuna discriminazione illecita (consid. 6-9). Rimane incerto se si possano derivare dalla CEDU delle pretese di prestazioni statali positive (consid. 5.3 e 10). Il Tribunale federale ha rammentato che la rendita per coniugi esisteva già all'entrata in vigore della LAVS nel 1948 ed alla base vi era l'allora classica ripartizione dei ruoli tra uomo e donna e l'idea secondo la quale il costo di una famiglia composta di due persone era pari a circa una volta e mezzo il costo di un nucleo composto di una sola persona. Con l'entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale nel 1988, nell'ambito della 10.a revisione della LAVS, nel 1997, la rendita per coniugi è stata sostituita da due rendite individuali, calcolate in base alla ripartizione dei redditi conseguiti durante il matrimonio, e dove la somma delle due rendite individuali non può superare il 150 per cento della rendita massima. Per il Tribunale federale non vi è dubbio alcuno che il plafonamento delle rendite pone i coniugi in una situazione peggiore rispetto alle coppie non sposate che vivono in comune ("Hintergrund der mit der Schaffung der AHV im Jahr 1948 eingeführten Ehepaarrente (Art. 35 AHVG) war die dem damaligen Normalfall entsprechende klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau und die Berechnung, wonach die Kosten eines Zweipersonenhaushaltes rund das 1 1 / 2 -Fache eines Einpersonenhaushaltes betragen. Mit Inkrafttreten des neuen Eherechts im Jahre 1988 wurden die Ehepaarrenten im Zuge der 10. AHV-Revision durch Individualrenten mit Teilung der während der Ehe erzielten Einkommen ersetzt, wobei die Summe der beiden Individualrenten 150 Prozent der Maximalrente nicht übersteigen darf. Es steht ausser Frage, dass die Plafonierung Ehepaare bezüglich der Rentenhöhe schlechter stellt als unverheiratet zusammenlebende Paare. Zu prüfen bleibt, ob darin eine verpönte Diskriminierung liegt."). Dopo aver rammentato il contenuto dell'art. 8 CEDU e della relativa giurisprudenza, al consid. 6.1 il Tribunale federale ha rilevato che il ricorrente può essere seguito laddove sostiene che sia i coniugi che i concubini di principio provvedono congiuntamente alle spese della propria comunione domestica. Tuttavia, nonostante i cambiamenti sociali avvenuti negli ultimi decenni, tra i coniugi ed i concubini permangono delle differenze giuridiche ("Ungeachtet der gesellschaftlichen Veränderungen in den vergangenen Jahrzehnten persistieren aber zwischen Ehepaaren und Konkubinatspaaren weiterhin gewichtige (rechtliche) Unterschiede"). Il diritto delle persone coniugate ad essere trattate in maniera uguale ai

concubini, e viceversa, non è assoluto, ma va esaminato prendendo in considerazione ogni volta il caso concreto al quale si vuole applicare la legge (STF 9C_522/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3; SVR 2011 AHV n. 10 con riferimento alla DTF 125 V 221, consid. 3e/aa). Secondo il diritto civile, negli effetti patrimoniali del matrimonio sono compresi il diritto successorio reciproco (art. 462 CC), l'obbligo di reciproca assistenza e fedeltà (art. 150 cpv. 3 CC) e il debito mantenimento della famiglia (art. 163 CC). Per il momento non vi è invece alcuna norma simile, a livello legislativo o di ordinanza, per quanto concerne i concubini. Manca ad esempio un obbligo legale di mantenimento reciproco. Il concubinato non soggiace ad alcuna restrizione materiale o formale e può essere sciolto informalmente in ogni momento. Al consid. 6.2 il TF ha rilevato che anche nell'ambito delle assicurazioni sociali non è stata creata alcuna base legale particolare per tutelare i concubini. Al contrario, nell'ambito dell'AVS, il matrimonio, e dal 1° gennaio 2007 il partenariato registrato, godono di una protezione particolare, nella misura in cui solo i coniugi o i partner registrati hanno diritto ad una rendita in caso di decesso del partner (art. 23 e seguenti LAVS) o ad un supplemento del 20% sulla rendita di vecchiaia in caso di vedovanza (art. 35 bis LAVS). Vi è poi un'esenzione dal pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 3 LAVS o il computo dei crediti educativi (art. 29 septies LAVS). I coniugi ed i partner registrati, al contrario dei concubini, possono quindi percepire prestazioni dell'AVS e dell'AI o beneficiare di una riduzione nel pagamento dei contributi. Ciò vale anche per altre assicurazioni sociali. Complessivamente, nell'ambito delle assicurazioni sociali, secondo il Tribunale federale non vi è uno svantaggio o una discriminazione delle coppie sposate o in partenariato registrato rispetto ai concubini. Vi è semmai una solidarietà delle persone non sposate nei confronti delle persone coniugate (" Insgesamt liegt im Sozialversicherungsbereich eine Übervorteilung oder gar eine Diskriminierung der Ehepaare und der eingetragenen Partner gegenüber den Konkubinatspaaren jedenfalls nicht auf der Hand. In einer Gesamtbetrachtung der Sozialversicherungen finden sogar Solidaritätsflüsse von den unverheirateten zu den verheirateten Paaren statt (Bericht des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] vom 10. Juni 2013 zur Entwicklung des Anteils der öffentlichen Hand an der AHV-Finanzierung seit 1948, S. 31 Ziff. 7.5, abrufbar unter www.parlament.ch). "). L'eliminazione del plafonamento di cui all'art. 35 cpv. 1 LAVS non permetterebbe di raggiungere una parità di trattamento, ma semmai aggiungerebbe un'ulteriore disparità a favore delle coppie sposate (" Eine Aufhebung der Plafonierung gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG vermöchte ebenfalls keine Gleichbehandlung zu erreichen, sondern würde vielmehr zu neuen Ungleichbehandlungen und einer (weiteren) Bevorzugung der Ehepaare führen. "). Il Tribunale federale aggiunge che un'abolizione del plafonamento avrebbe vantaggi unicamente per i redditi medi e alti che, grazie anche alle rendite del secondo pilastro, sono già benestanti in termini di pensioni, mentre per le persone con redditi bassi e molto bassi il deplafonamento non avrebbe effetti (" Der Beschwerdeführer klammert im Übrigen aus, dass die Aufhebung der Plafonierung nur für mittlere und hohe Einkommen - die zusammen mit den Renten aus der 2. Säule ohnehin vorsorgemässig gut gestellt sind - Verbesserungen brächte, während Personen mit tiefen und tiefsten Einkommen die Plafonierungsgrenze ohnehin nicht erreichen (Botschaft, a.a.O., 8534 f. Ziff. 4.2.2) und daher von einer Deplafonierung auch nicht profitieren könnten. "). Non è del resto certo se si può ritenere una disparità di trattamento incostituzionale e contraria al diritto internazionale laddove una norma in una visione globale è vantaggiosa o neutra, ciò che la Corte costituzionale tedesca ha già avuto modo di negare (" Fraglich bleibt im Übrigen, ob grundsätzlich von einer verfassungs- und

völkerrechtswidrigen Ungleichbehandlung gesprochen werden kann, wenn sich eine Regelung in einer Gesamtschau als vorteilhaft oder "eheneutral" auswirkt, was beispielsweise das deutsche Bundesverfassungsgericht (BVerfG) verneint hat (Beschluss 2 vom 25. Februar 2008 BvR 912/03 E. 2c/aa mit Hinweisen [betreffend Begrenzung des den Ehegatten steuerrechtlich gemeinsam zustehenden Vorwegabzuges für Vorsorgeaufwendungen]). "). Il Tribunale federale al consid. 7 ha poi rammentato che secondo costante giurisprudenza l'art. 14 CEDU non vieta agli Stati membri di trattare diversamente gruppi di persone diversi, al fine di correggere disuguaglianze di fatto (" Nach ständiger Rechtsprechung des EGMR verbietet Art. 14 EMRK den Konventionsstaaten nicht, verschiedene Personengruppen unterschiedlich zu behandeln, um "tatsächliche Ungleichheiten" zu korrigieren. Eine allein auf dem Geschlecht basierende Ungleichbehandlung kann allerdings nur aus schwerwiegenden Gründen ("very weighty reasons") als konventionskonform betrachtet werden (z.B. der in E. 7.2 hienach angeführte Entscheid Andrie gegen Tschechische Republik, Nr. 6268/08 vom 17. Februar 2011 § 49). "). Il TF ai consid. 7.1-7.4 ha illustrato alcuni casi giudicati dalla CEDU ed al consid. 8 ha rilevato che il concetto di discriminazione della CEDU per ragioni storiche va tendenzialmente interpretato in maniera restrittiva, laddove oggetto del contendere è la richiesta di prestazioni statali derivanti dalle assicurazioni sociali. Lo scopo degli estensori della Convenzione era quello di allestire un catalogo di diritti di difesa con l'esplicita negazione della protezione dei diritti sociali (" Der Diskriminierungsbegriff der EMRK ist bereits aus entstehungsgeschichtlichen Gründen tendenziell enger auszulegen, wenn ein Anspruch auf staatliche Leistungen der sozialen Sicherheit im Raum steht: Die Schöpfer der Konvention verfolgten das Ziel, einen Katalog von Abwehrrechten zu konzipieren unter ausdrücklicher Negation des Schutzes sozialer Rechte (ARNO FROHWERK, Soziale Not in der Rechtsprechung des EGMR, Giessen 2011, Tübingen 2012, S. 229, mit Hinweis auf: Council of Europe, Collected edition of the "Travaux préparatoires" of the European Convention on Human Rights, Vol. I, 1975, S. 219)."). Inoltre, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nell'ambito dell'organizzazione dei sistemi di sicurezza sociale, riconosce agli Stati membri un ampio margine di apprezzamento. Ciò vale segnatamente per i sistemi pensionistici che sono influenzati da fattori interni ai singoli Stati e si trovano in un equilibrio sottile. I giudici europei attribuiscono alla coerenza del sistema nazionale una grande importanza e non ritengono contraria alla Convenzione né la compensazione di disparità derivanti da periodi contributivi precedenti, anche se comporta una certa disuguaglianza per quanto concerne i diritti, né la compensazione di altre differenze di fatto tra diversi modi di vita attraverso prestazioni statali strutturate diversamente (" Darüber hinaus und vor allem gesteht der Gerichtshof den Mitgliedstaaten im Bereich der Ausgestaltung von Systemen der sozialen Sicherheit einen weiten Beurteilungsspielraum zu. Dies gilt in besonderem Mass für die von zahlreichen innerstaatlichen Faktoren beeinflussten, sich generell in einer feinen Balance befindlichen Pensionssysteme. Der Gerichtshof räumt der Kohärenz nationaler Rechtssysteme (hiezue das in E. 7.1 zusammengefasste Urteil X. gegen Österreich) auch und gerade in diesem Bereich grosses Gewicht ein und wertet weder die Kompensation von Ungleichheiten aus früheren (Beitrags-)Zeiten, auch wenn sie zu gewissen Diskriminierungen im Bereich der Anspruchshöhe führten, noch den Ausgleich anderer faktischer Differenzen zwischen verschiedenen Lebensformen durch unterschiedlich ausgestaltete staatliche Leistungen grundsätzlich als konventionswidrig (vgl. die bereits zitierten Entscheide Andrie [E. 7.2 hievore] und Stec [E. 7.3 hievore]). "). Al consid. 9 il Tribunale federale ha rammentato che il

matrimonio ed il concubinato, nel diritto svizzero, costituiscono forme di convivenza con effetti giuridici differenti. Come visto al consid. 6, esistono motivi fondati per applicare il plafonamento delle rendite solo ai coniugi e ai partner registrati. Anche se a queste forme di convivenza sono riconosciute rendite più basse, esse beneficiano pure di numerosi privilegi. Non vi è di conseguenza spazio per ritenere una violazione dell'art. 8 cpv. 1 Cost. fed. o dell'art. 9 Cost. fed., non essendoci complessivamente alcuna discriminazione dell'unità economica delle coppie sposate o dei partner registrati, né una violazione del diritto al rispetto della vita familiare. Del resto, come già indicato, una discriminazione delle coppie sposate e dei partner registrati rispetto ai concubini non potrebbe essere risolta con la sola eliminazione del plafonamento delle rendite ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 LAVS o con l'introduzione del plafonamento delle rendite per i concubini. Sarebbe invece necessario rivedere completamente il sistema pensionistico, prendendo in considerazione tutta la complessità del meccanismo ed i vantaggi e gli svantaggi di ogni singolo modo di vita nel suo insieme al fine di eliminare la disparità per quanto concerne l'ammontare delle rendite di vecchiaia e ciò indipendentemente dallo stato civile dei beneficiari. Anche dal punto di vista della CEDU non è ravvisabile alcuna violazione del divieto del principio della discriminazione per quanto concerne l'art. 35 cpv. 1 LAVS in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 CEDU in relazione con l'art. 14 CEDU (" Ehe und Konkubinat sind (in der schweizerischen Rechtsordnung) unterschiedliche Formen des Zusammenlebens mit unterschiedlichen Rechtswirkungen. Für die nur bei verheirateten Paaren und eingetragenen Partnerschaften gesetzlich verankerte Rentenplafonierung gibt es in einer Gesamtschau des Sozialversicherungsrechts die dargelegten sachlichen Gründe (E. 6 hievor). Zwar werden diesen Lebensformen tiefere Altersrenten zugestanden, indes auch zahlreiche Privilegien eingeräumt. Von einer im Sinne des Gleichbehandlungsgebotes von Art. 8 Abs. 1 BV unzulässigen oder willkürlichen (Art. 9 BV) Diskriminierung der (wirtschaftlichen Einheit der) Ehepaare und einer dadurch bewirkten Verletzung des Rechts auf Achtung des Familienlebens kann nicht gesprochen werden. Nach dem Gesagten liesse sich die Ungleichbehandlung von (ungetrennten) Ehepaaren und eingetragenen Partnern gegenüber Konkubinaten nicht einfach mit einer Aufhebung der Rentenplafonierung gemäss Art. 35 Abs. 1 AHVG oder der Einführung einer Plafonierung für Konkubinate aus der Welt schaffen (vgl. E. 6.3), sondern es wäre eine umfassende Neuregelung unter Berücksichtigung des dargelegten komplexen Zusammenspiels gesetzlich geregelter Vor- und Nachteile der jeweiligen Lebensformen nötig, um die leistungsmässige Ungleichbehandlung im Bereich der Altersrenten zu eliminieren und diese zivilstandsunabhängig auszugestalten. Auch im Lichte der Rechtsprechung des EGMR kann in der hier strittigen Rentenplafonierung gemäss Art. 35 AHVG keine unzulässige Diskriminierung einer bestimmten (wirtschaftlichen) Lebensgemeinschaft im Sinne von Art. 8 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 14 EMRK gesehen werden. Einer Anwendung von Art. 35 AHVG steht somit, ohne dass näher auf das Verhältnis zwischen Völkerrecht und Landesrecht einzugehen wäre (vgl. hiezu BGE 139 I 16 E. E. 5 S. 28 ff.), nichts im Wege . "). 2.9. I ricorrenti non hanno apportato alcun elemento giuridico rilevante successivo alla DTF 140 I 77 atto a mettere in discussione quanto stabilito dal Tribunale federale. Questo TCA non ha pertanto alcun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza federale. Del resto, il legislatore non ha modificato le regole sul plafonamento delle rendite per coniugi ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 LAVS né nell'ambito della riforma relativa al " matrimonio per tutti " (FF 2020 pag. 8695 e seguenti), entrata in vigore, dopo una votazione popolare, il 1° luglio 2022 (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 17 novembre

2021), né nell'ambito della " riforma AVS 21 " (FF 2021, pag. 2995 e seguenti) che entrerà in vigore, anch'essa dopo una votazione popolare, il 1° gennaio 2024 (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 30 agosto 2023), se non per l'aggiunta dell'ipotesi dell'erogazione di una percentuale della rendita di vecchiaia in caso di differimento o anticipazione della riscossione della prestazione (cfr. nuovi art. 35 cpv. 1 LAVS, 39 LAVS e 40 LAVS). Non va poi dimenticato che il 30 marzo 2022 il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto su concubinato e Pacs, giungendo alla conclusione che " un Pacs adeguato alla Svizzera potrebbe rappresentare in futuro una possibile alternativa al matrimonio e al concubinato. Spetterebbe al legislatore definire gli effetti del Pacs nei diversi settori giuridici, qualora optasse per l'introduzione di un istituto di questo tipo " (comunicato stampa del Consiglio federale del 30 marzo 2022). Sulla base di quanto contenuto nel citato rapporto, il Consigliere agli Stati Andrea Caroni, PLR, ha presentato l'iniziativa parlamentare 22.448 depositata il 16 giugno 2022 intitolata " un Pacs adeguato alla Svizzera ", sostenuta sia dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (3 novembre 2022) che dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (12 gennaio 2023). L'iniziativa è entrata nella seconda fase del suo iter e la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati è stata incaricata di elaborare un progetto di atto legislativo entro due anni (Comunicato stampa del 13 gennaio 2023 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale). Al momento, di conseguenza, non è ancora dato a sapere se il progetto porterà ad una modifica anche delle norme della LAVS. Va poi rammentato che sull'argomento sollevato dai ricorrenti l'Alleanza del Centro ha lanciato un'iniziativa popolare federale intitolata " Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio! ", il cui scopo è quello di eliminare il plafonamento delle rendite e il cui termine per la raccolta delle firme scade il 27 marzo 2024 (FF 2022, pag. 2287). Infine, agli insorgenti non può essere d'aiuto la sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'Uomo dell'11 ottobre 2022 nella causa B. contro Svizzera (n. 78630/12), che ha confermato la violazione della CEDU da parte della Svizzera per avere discriminato un vedovo uomo rispetto ad una vedova donna a causa della soppressione del diritto alla rendita di vedovanza con il compimento del 18esimo anno di età dell'ultimo figlio del ricorrente. Tale violazione concerne infatti una specifica disparità di trattamento tra uomo e donna e non tra coppie sposate e concubini. Essa ha comportato una modifica della prassi nella concessione della rendita di vedovanza, ma solo per le fattispecie identiche a quelle oggetto della sentenza ed a determinate condizioni (cfr. bollettino no. 460 dell'UFAS). In seguito alla sentenza della CEDU, il Consiglio federale il 28 giugno 2023 ha adottato " gli assi della riforma del sistema delle rendite per superstiti dell'AVS " (cfr. comunicato stampa del Consiglio federale di medesima data). Alla luce di tutto quanto sopra esposto occorre concludere che l'art. 35 cpv. 1 LAVS non è contrario né alla Costituzione federale (art. 8 e 36 Cost. fed.). Va poi, in ogni caso, ritenuto che, in base all'art. 73 cpv. 2 Cost. TI " I Tribunali (ticinesi ndr) ... decidono in modo indipendente e sono vincolati dalla legge, essi non possono applicare norme cantonali che fossero contrarie al diritto federale o alla Costituzione cantonale ", mentre in base all'art. 190 Cost. fed., le leggi federali sono determinanti per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto a prescindere dall'esame della loro costituzionalità (STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022 con rinvio alla DTF 144 I 340, consid. 3.2 e DTF 144 I 126, consid. 3), e alla conformità alla CEDU (art. 14). In queste condizioni, la decisione su opposizione impugnata merita conferma. Con l'emanazione della sentenza, la richiesta di ordinare all' " autorità AVS " di sospendere immediatamente " la rendita

“ridotta” che continua a dedurre ai coniugi secondo l’art. 35 cpv. 2 LAVS ”, diventa priva di oggetto (cfr. anche sentenza 9C_711/2016,9C_716/2016 del 9 maggio 2017 consid. 12 non pubblicato in DTF 143 V 130). 2.10. L’art. 61 lett. f bis LPGA prevede che per le controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Trattandosi di prestazioni AVS non è stato previsto di prelevare le spese. Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi , Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.